



**OSSERVAZIONI DI EUROPA WAY S.R.L. AL TAVOLO DI COORDINAMENTO TV 4.0**  
**ISTITUITO DAL MISE**

**(Riunione del 15.10.2018)**

Si premette che Europa Way (EWay), nonostante non le siano state ancora assegnate ben 55 frequenze dell'Accordo integrativo concluso il 9 febbraio 2010 (Accordo 2010) con il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), ha realizzato un MUX in DVB-T2 idoneo a veicolare, attraverso il canale 8 VHF e le frequenze integrative oggetto dell'Accordo 2010, l'innovativa piattaforma di Italia Way s.r.l., in grado di essere ricevuta in modalità sia fissa che mobile.

Ciò posto EWay svolge di seguito alcune considerazioni che affrontano sia questioni di carattere generale (attinenti a profili di compatibilità comunitaria ed aventi, come tali, valenza preliminare e dirimente), sia aspetti più specificamente legati alle previsioni del D.M. 8 agosto 2018.

**QUESTIONI DI CARATTERE GENERALE**

EWay, anche in qualità di assegnataria di un solo Mux digitale, ritiene opportuno svolgere alcune osservazioni anche in merito all'art. 1, co. 1031, l. n. 205/2017 ed ai criteri di conversione dei diritti d'uso delle frequenze in diritti d'uso di capacità trasmissiva.

Al riguardo, la scrivente richiama innanzitutto la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea che, da un lato, ha anche di recente confermato che in Italia i diritti d'uso sono stati assegnati agli incumbent televisivi nazionali in violazione del diritto UE e, dall'altro lato, ha indicato quale sarebbe stato il giusto criterio per procedere alla digitalizzazione delle trasmissioni televisive via etere terrestre.

In particolare, nella nota sentenza del 26 luglio 2017, resa nella causa C-112/16 (*Persidera s.p.a. c. Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Ministero dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti ed altri*), la Corte di giustizia ha statuito quanto segue:

*“Nell'ambito del nuovo quadro normativo comune ai servizi ed a alle reti di comunicazione elettronica, l'art. 9 della direttiva 2002/21/Ce (direttiva quadro) nonché gli artt. 2 e 4 della direttiva 2002/77/Ce (direttiva concorrenza) devono essere interpretati nel senso che ostano ad una disposizione nazionale la quale, ai fini della conversione delle reti analogiche esistenti in reti digitali, tenga conto delle reti illegittimamente esercitate, in quanto essa porta a prolungare o addirittura rafforzare un vantaggio concorrenziale indebito”.*

Più precisamente, la Corte ha ritenuto che in Italia l'assegnazione dei diritti d'uso per le frequenze destinate alla diffusione televisiva in tecnica digitale non abbia rispettato i principi comunitari di obiettività, pubblicità, trasparenza, proporzionalità e non discriminazione nonché le previsioni delle direttive sulle comunicazioni elettroniche, come del resto già accertato nella precedente sentenza della stessa Corte di giustizia del 31 gennaio 2008, resa nella causa C-380/05 (*Centro Europa 7 c. Ministero dello sviluppo economico ed altri*).

Ancora più in particolare, la Corte ha sancito, per quanto qui rileva, che *“una disposizione che portasse ad assegnare, agli operatori già presenti sul mercato un numero di radiofrequenze digitali superiore al numero che sarebbe sufficiente per assicurare la continuità della loro offerta televisiva [analogica] andrebbe oltre quanto è necessario per raggiungere l'obiettivo di cui sopra e sarebbe, dunque, sproporzionata”.*



Com'è noto, in Italia .....[omissis].

Ebbene, da più di un anno il nostro Paese (Legislatore, Ministero, Autorità) avrebbe dovuto adottare tutte le più opportune misure per allineare la nostra normativa al diritto UE, mentre nulla è stato sinora fatto in proposito.

È perciò quanto mai doveroso che, in una fase di revisione critica della normativa applicabile, non vengano effettuate scelte che possano portare ad esiti ulteriori le norme nazionali in contrasto con il diritto comunitario (infatti, come ha ricordato la Corte nella menzionata sentenza i criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità *“devono essere rispettati non soltanto al momento dell’assegnazione iniziale delle radiofrequenze, ma anche in occasione di qualsiasi assegnazione successiva, di una proroga o, come nelle circostanze di cui al procedimento principale, di una conversione delle radiofrequenze nel contesto della transizione al digitale”*)

Ed una tale evenienza .....[omissis]

Si ritiene che questa doverosa attuazione della sentenza della Corte sarebbe altresì idonea a risolvere in radice ogni problematica legata alla riduzione delle frequenze disponibili per i servizi televisivi a seguito della liberazione della banda 700 MHz, al contempo consentendo di assegnare almeno un Mux a tutti gli attuali operatori di rete, ivi compresa la scrivente, la quale tiene altresì a ricordare che, nel citato giudizio svoltosi dinanzi alla Corte di giustizia, l’Avvocatura dello Stato ha sostenuto l’impossibilità tecnica di frazionare le frequenze (assegnando, ad es., uno stesso Mux congiuntamente a più operatori incumbent). E la Corte ha condiviso tale assunto, purché però siano rispettati i principi comunitari.

Ebbene, si ritiene che l’argomento dell’insuscettibilità dell’assegnazione di uno stesso Mux a più operatori, invocato in difesa delle scelte amministrative che hanno (per altre ragioni) illegittimamente favorito gli incumbent, debbano *a fortiori* invocarsi a tutela delle legittime ragioni degli operatori di un solo Mux.

#### **ASPETTI RELATIVI AL D.M. 8 AGOSTO 2018**

In qualità di operatore di rete nazionale, EWay si aspettava di dover rilasciare le “vecchie” frequenze e trasferirsi sulle “nuove” assieme a tutti gli altri operatori di rete nazionali, nel periodo 1° settembre 2021 – 30 giugno 2022 (art. 4, co. 2, del decreto MiSE 8 agosto 2018 – “DM”).

Ciò posto, si è invece constatato che, in base alla tabella n. 4 allegata al DM, prima di quest’ultimo periodo verrebbero assegnate *ex novo* ad altri operatori di rete per l’emittenza locale e l’informazione pubblica locale varie frequenze assegnate ad EWay (che quindi dovrebbe contestualmente dismetterle), ad oggi utilizzate da EWay da varie postazioni, alcune delle quali per giunta estremamente importanti per aree e popolazione servita, e precisamente:

- il canale 8 VHF per le province di Caltanissetta – Agrigento e Area corrispondente all’allotment GE06 di Bolzano-Ovest;
- il canale 27 UHF (Area di copertura impianto di Torino Eremo); province di Sassari (SS+OT), Oristano, Nuoro (NU+OG);
- il canale 28 UHF (Area di copertura impianto M. Penice).

**EUROPA WAY S.r.l. - Società con unico socio**

Sede Legale Via di Tor Cervara, 286 - 00155 Roma Tel. 06221981 – Fax 0622755101

P.IVA 10711541002 – REA di Roma n.1251703 Capitale Sociale € 3.510.000



Senonché, innanzitutto, la dismissione del canale 8 VHF, purtroppo danneggia irreparabilmente la ricezione in mobilità del MUX EWay.

Infatti per tale ricezione il MUX deve operare in SFN su tutto il territorio.

Per quanto riguarda invece la dismissione del canale 27 UHF e del canale 28 UHF, va segnalato come - sebbene l'art. 5, co. 2, del DM sembri prevedere la loro sostituzione con altre "frequenze libere" - risultino invece estremamente incerti il "se" ed il "quando" di tale sostituzione (specie alla luce del successivo co. 3), fermo restando che, anche in adempimento a quanto previsto nella Accordo 2010, le frequenze libere dovranno obbligatoriamente operare in banda IV, poiché da quelle postazioni sono ricevibili solo i canali in tale banda.

In sintesi, la dismissione del canale 8 VHF e degli altri canali penalizza nuovamente EWay in modo assai rilevante, sconvolgendo i presupposti su cui la stessa ha organizzato la propria iniziativa imprenditoriale, peraltro estremamente innovativa anche dal punto di vista tecnologico.


La penalizzazione si estende persino all'impianto operante sul canale 28 UHF di Monte Penice [*omissis*].

Fermo quanto sopra, non si comprende neppure perché non si proceda direttamente con l'assegnazione di altre frequenze ai MUX destinati all'emittenza ed all'informazione pubblica locali, così evitando di sostituire più volte nel giro di pochi mesi frequenze collocate nella stessa banda IV, riducendo i costi per i cittadini ed i gravi danni per l'operatore EWay, anche di tipo contrattuale.

Sotto altro profilo, sarebbe opportuno, per avere un numero maggiore di MUX Nazionali e non danneggiare irreparabilmente un progetto per la mobilità gratuita, trovare un accordo con i paesi europei limitrofi per un utilizzo più razionale dei canali VHF, coordinarne uno in SFN e integrandoli con frequenze in UHF non interferenti, renderli competitivi con gli altri MUX in UHF ed aumentarne il numero.

In questo modo, sarebbero disponibili due MUX efficienti sia per RAI che per EWay.

Distinti saluti.

  
**EUROPA WAY S.r.l.**